



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 4.170,12 per commissioni finanziarie, accessorie e spese di istruttoria non maturate, premio assicurativo non goduto e per commissioni di intermediazione, di cui chiede la restituzione integrale, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 31/10/2011 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 27/11/2018; in via subordinata, relativamente alle "commissioni di attivazione", il rimborso secondo il criterio di calcolo individuato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19, oltre interessi legali, spese di procedura e di assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 200,00. Con riguardo alle commissioni di intermediazione il ricorrente evidenzia, in sede di reclamo, la violazione, da parte della convenuta, dell'art. 2 del D.P.R. 287/2000, essendo stato il contratto sottoscritto da un soggetto che fungeva sia da mediatore creditizio che da procuratore dell'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali; come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento",



sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring* e pertanto la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione; con riferimento alla richiesta di ripetizione integrale delle commissioni di intermediazione, che la circostanza per la quale il contratto è stato sottoscritto per "procura speciale" dal medesimo soggetto che ha intermediato la pratica non sia sufficiente a far venir meno l'indipendenza dello stesso, evidenziando, a tal proposito, che la procura speciale è stata conferita esclusivamente per ragioni strumentali, legate alla conclusione dei contratti, "rimanendo in seno alla Banca ogni valutazione circa la concessione del prestito e le condizioni economiche da applicare all'operazione"; la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e fa presente di avere comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 109,22, quale "mera liberalità"; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, rinnovando in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo (comprensiva del rimborso dei ratei del premio assicurativo non goduto), calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; quanto alla polizza assicurativa "rischio vita", la mancata accettazione, da parte del ricorrente, della somma di € 50,66, offerta in via transattiva in sede di risposta al reclamo e calcolata dalla Compagnia Assicurativa secondo i criteri di rimborso previsti nelle CGA; relativamente al premio assicurativo "rischio impiego", il mancato addebito di tale onere al cliente, avendo la Banca sottoscritto direttamente la polizza in qualità di contraente; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di



Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

Ciò premesso, il Collegio ritiene vada innanzitutto scrutinata la domanda principale relativa alla restituzione integrale delle commissioni di intermediazione, fondata sul presupposto, per altro ammesso anche dall'intermediario, che il contratto è stato concluso tramite interposizione di un mediatore creditizio, che risulta avere operato anche in qualità di procuratore dell'istituto bancario, con conseguente violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e dell'art. 128-sexies, c. 4, T.U.B, che sancisce il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito.

In proposito va rammentato quanto affermato nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26526/2019, secondo la quale: *“nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo*



contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile all'impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento".

Nel caso di specie, il Collegio constata che il contratto – stipulato in data 31/10/2011 – risulta sottoscritto da una società di mediazione creditizia in qualità di procuratore speciale dell'odierna resistente; è altresì in atti anche il "conferimento di incarico di mediazione creditizia", sottoscritto dal ricorrente ed in tale incarico è indicata come "mediatore creditizio" la stessa società che ha agito quale "procuratore speciale"; infine, la provvigione indicata nel conferimento d'incarico coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Pertanto, sulla base del principio di diritto enucleato dal Collegio di Coordinamento sopra richiamato, deve concludersi che la domanda formulata dal ricorrente di condanna dell'intermediario all'integrale restituzione della commissione di intermediazione, pari ad € 3.158,28, vada accolta.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle "spese di istruttoria" e *recurring* delle "commissioni di attivazione"; così come va riconosciuta parimenti la natura *recurring* delle commissioni di gestione, tuttavia non essendo presente in contratto un rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, anche per tale rimborso dovrà trovare applicazione il criterio lineare; quanto, infine, al premio assicurativo per "rischio vita", considerato che sono in atti le C.G.A., di cui risulta che il ricorrente abbia ricevuto copia, e che alle stesse il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio, la restituzione di tale voce dovrà avvenire in applicazione del dedotto criterio contrattuale.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	84
rate residue		36

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	30,00%
- in proporzione alla quota interessi	10,14%

r/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 120,00 ○	€ 40,54 ⊗	○	€ 40,54
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.188,60	€ 356,58 ⊗	€ 120,48 ○	○	€ 247,36
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 2.685,99	€ 805,80 ⊗	€ 272,26 ○	○	€ 542,50
○	premio rischio vita (recurring)	€ 339,94	€ 101,98 ○	€ 34,46 ○	⊗	da rimborsare
⊗	rimborsi senza imputazione		○	○	○	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 830,40
interessi legali	si ▼ 1

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.988,68 a titolo di oneri commissionali; dispone altresì che l'intermediario rimborsi la quota del premio assicurativo secondo i criteri stabiliti contrattualmente; il tutto con gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS